

**Proposta di modifica della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 recante “Norme per il funzionamento dei gruppi”.**

**RELAZIONE**

La presente proposta di legge contempla la modifica della L.R. 3/1994, già oggetto di precedenti modifiche, che dispone in materia di spese e di contributi per il funzionamento dei Gruppi consiliari, in attuazione di quanto stabilito dal D.L. n. 174/2012 e secondo quanto stabilito con deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 6 dicembre 2012.

La norma regionale nella sua formulazione vigente è stata regolarmente applicata dai Gruppi ai fini dell'adempimento degli obblighi di rendicontazione delle spese, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del D.L. n. 174/12.

Con riferimento alla verifica sui rendiconti relativi all'esercizio 2020 e 2021, si è osservata in fase di esame degli stessi da parte della Corte dei Conti e di contraddittorio instaurato con i Gruppi interessati, la sopravvenienza di incertezze interpretative su alcuni specifici passaggi della menzionata legge regionale n. 3.

Una lettura della norma, in particolare dei punti che sono parsi controversi o idonei a creare tesi divergenti, che tiene conto anche dell'evoluzione giurisprudenziale intervenuta sull'argomento, suggerisce di dover sottoporre a un intervento di manutenzione la legge regionale, al fine di assicurare uniformità interpretativa e applicativa delle norme contenute nelle disposizioni regionali.

I rilievi più significativi hanno riguardato le spese per personale e per consulenze, rispetto alle quali principalmente si intende intervenire.

Ciò premesso, si propone la modifica dell'art. 01, comma 2, espungendo la parte che riguarda l'acquisizione del personale, giacché il citato comma 2 ha la sola finalità di precisare *ad abundantiam*, all'interno dell'ordinamento regionale, la natura giuridica di matrice privatistica dei Gruppi, allorquando questi svolgono attività diversa da quella istituzionale.

Si propone la modifica della lett. c) del comma 5 dell'art. 3, per meglio precisare che i Gruppi possono avvalersi oltre che di personale comandato o distaccato, anche di profili professionali acquisiti con contratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di natura occasionale oppure di tipo coordinato e continuativo, secondo le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente, con il possibile ricorso a forme di lavoro flessibili.

Si propone, inoltre, per ragioni di semplificazione e univoca interpretazione di modificare all'art. 4 “Procedure per l'assegnazione del personale” il riferimento alle “attività diverse” e il riferimento agli “incarichi di consulenza a soggetti o istituzioni pubbliche o private”, contenuti nel comma 5, anche in considerazione della giurisprudenza contabile che ha più

volte avuto modo di soffermarsi sui tratti caratterizzanti la “consulenza” e conseguentemente sulla corretta imputazione in rendiconto delle spese derivanti dalle consulenze.

La struttura dei rendiconti, da elaborare secondo lo schema allegato al DPCM 21.12.2012, distingue nettamente tra “spese per il personale” e “spese per consulenze, studi e incarichi”. Nell’allegato B, relativo al «Modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali», nella parte delle uscite, si distinguono le seguenti voci: 1) «Spese per il personale sostenute dal gruppo»; 6) «Spese consulenze, studi e incarichi». L’allegato B prevede, quindi, una separazione nella parte uscite tra le spese del personale e le spese per consulenza (oltre che studi e incarichi). Queste ultime – di regola - sono qualificabili quali spese di funzionamento, anche per attrazione alla categoria cui appartiene la voce “studio”, (che trascina con sé consulenze e incarichi) e che il D.L. 174/12, all’art. 2, comma 1, lett.g), indica come spesa di funzionamento.

La normativa regionale non è in linea con questa ripartizione, ricomprendendo all’art. 4 “Procedure per l’assegnazione del personale” anche le consulenze, con l’effetto di provocare l’imputazione di spese di natura diversa ad una stessa voce del rendiconto (nel caso di specie consulenze e personale alla voce del rendiconto “spese per il personale”), con possibili rilievi da parte dell’organo di controllo.

Inoltre, la sottoscrizione di contratti nominalmente qualificati di consulenza, se consistenti in collaborazioni professionali aventi ad oggetto prestazioni, talvolta non occasionali, attività di supporto, anche differenti nei contenuti (predisposizione, interrogazioni, mozioni, da svolgere in un arco temporale non limitato alla produzione dell’output richiesto) può essere oggetto di osservazioni da parte della Corte dei Conti in sede di analisi dei rendiconti; si ché le spese inerenti a detti contratti, potrebbero essere ricondotte alla voce “..consulenze, studi e incarichi”, e quindi essere allocate alla voce spese di funzionamento.

Le consulenze, invero, per orientamento diffuso della Corte dei Conti (espresso da diverse Sezioni Regionali), vanno inquadrare nella prestazione d’opera professionale ex artt. 2229 – 2238 c.c. e sono funzionali all’esecuzione di uno specifico compito (hanno ad oggetto tipico la produzione di pareri; invero, nella pratica le consulenze, in quanto *intuitu personae*, sono spesso conferite anche per la produzione di relazioni e/o la realizzazione di uno studio), da svolgere tuttavia in un tempo circoscritto.

Si ritiene, sempre al fine di eliminare alee interpretative, di puntualizzare all’art. 6, comma 1, che i contributi possono essere utilizzati per “incarichi per attività di studio”.

All’art. 7 si individuano delle modalità di restituzione e di compensazione delle somme dovute dal Gruppo all’Amministrazione Regionale, nel caso di rendiconto dichiarato irregolare in sede di controllo, prevedendo che in caso di delibera di irregolarità per non corretta imputazione tra spese di personale e spese di funzionamento, si proceda con lo scomputo di quanto deve essere restituito dalle somme non spese per la voce *de qua* e restituite al bilancio regionale, anche negli esercizi successivi a quello cui il rendiconto si riferisce, fino alla restituzione integrale.

La norma è esecutiva decorso il periodo di *vacatio legis* e fa salvi i contratti già stipulati.

**Art. 1.**

***(Modifica dell'articolo 01, comma 2, della L.R. 11.01.1994, n. 3)***

«All'art. 01, comma 2, della L.R. n. 3 del 1994 e s.m.i., sono soppresse le parole "ovviamente" e "ivi incluse quelle di acquisizione e gestione del personale e delle collaborazioni di cui all'articolo 3" ».

**Art. 2.**

***(Modifica dell'articolo 3, comma 5, lett. c.) della L.R. 11.01.1994, n. 3)***

«All'art. 3, comma 5, lett. c), sono aggiunte le parole ", di natura occasionale o coordinata e continuativa, secondo le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente".

**Art. 3.**

***(Modifica dell'articolo 4, comma 5, della L.R. 11.01.1994, n. 3)***

«All'art. 4, comma 5, sono soppresse le parole "Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 01, comma 2, della presente legge." e "ivi inclusi incarichi di consulenza a soggetti o istituzioni pubbliche o private.", e al comma 10 è soppresso il periodo ", per essere destinati al finanziamento aggiuntivo del trasporto e dell'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori"».

**Art. 4.**

***(Modifica dell'articolo 06, comma 1, della L.R. 11.01.1994, n. 3)***

«All'art. 6, comma 1, ultimo periodo, le parole "collaborazioni operative e professionali di esperti necessari per l'attività funzionale collegata ai lavori del Consiglio" sono sostituite dalle parole "incarichi per attività di studio" ».

**Art. 5**

***("Inserimento dell'art. 7 nella L.R. 11.01.1994, n. 3)***

«Dopo l'art. 6 è inserito il seguente:

**"Art. 7 ("Restituzione e procedure di recupero somme"):**

1. Al fine di assicurare l'efficace e celere recupero delle somme nei confronti del Gruppo consiliare il cui rendiconto è stato oggetto di delibera di irregolarità ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il Consiglio regionale procede tempestivamente chiedendo la restituzione di quanto dovuto al Presidente del Gruppo e a ciascun componente.

2. Fermo quanto previsto dal comma precedente, il Consiglio regionale procede nel rispetto dell'art. 11, comma 10, del citato decreto legge n. 174/12, al recupero delle somme dovute per effetto di una non corretta imputazione in rendiconto, scomputandole dalle somme non spese afferenti alla voce corretta, anche se già restituite dal gruppo consiliare al bilancio regionale e fino alla concorrenza.

3. Nel caso di incapienza e in ogni altro caso di irregolarità rilevata in sede di controllo, ai sensi del predetto decreto legge n. 174/12, a richiesta del Presidente del Gruppo, il recupero delle somme può essere effettuato a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano è proposto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che lo approva tenuto conto dell'ammontare del credito, del tempo decorso dall'inizio della Legislatura e di altre specifiche circostanze che possono incidere sull'adempimento restitutorio.

4. L'adempimento da parte del Gruppo, in persona del Presidente del Gruppo, libera dalla obbligazione restitutoria gli altri componenti.

5. Il Presidente del Gruppo e ciascun componente possono chiedere di detrarre le somme dovute dall'emolumento agli stessi dovuto, fino alla concorrenza»».

#### **Art. 6**

**(*“Inserimento dell'art. 8 nella L.R. 11.01.1994, n. 3*)**

«Dopo l'art. 7 è inserito il seguente:

“Art. 8 (*“Regolamento interno del gruppo”*):

1. Ciascun gruppo adotta un disciplinare interno, nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio e per la tenuta della contabilità nel rispetto del DM 21 dicembre 2012».

#### **Art. 7.**

**(*Disposizioni finali*)**

«1. La presente legge fa salvi i contratti stipulati ai sensi della previgente normativa».

#### **Art. 8**

**(*Norma Finanziaria*)**

La presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale

  
DI BARI